

DISCIPLINARE TECNICO
FLUSSO PROCEDURALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
Approvato con D.D. n. 99 del 28.01.2021

Premesso

che con R.D. 327/1942 è stato approvato il Codice della navigazione;

che con il DPR 328/1952 è stato approvato il Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione;

che con Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 29-02-2012 - *volume primo* sono state pubblicate le norme tecniche di attuazione del PRC;

che con la L. R. PUGLIA 10.04.2015 N. 17 – è stata approvata la “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”;

che con legge 241/90 e s.m.i. sono state approvate le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

che l’art. 36 del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), rubricato (concessione di beni demaniali), stabilisce che *“l’amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere L'OCCUPAZIONE E L'USO, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo”*;

che con l’art. 6 della L.R. 23 giugno 2006, n. 17, la Regione Puglia ha confermato il conferimento ai Comuni costieri dell’esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del Demanio marittimo, fatte salve quelle espressamente di competenza regionale individuate all’articolo 5 della medesima legge;

che, al fine di garantire l’unicità del flusso procedurale finalizzato al rilascio delle concessioni/autorizzazioni/licenze demaniali marittime che prevedono interventi edilizi nelle aree demaniali marittime, è necessario il coordinamento organizzativo degli Uffici comunali coinvolti nelle procedure autorizzative, ovvero il Servizio Demanio marittimo, il Settore Edilizia pubblica e privata ed il SUAP;

che il presente disciplinare ha lo scopo di stabilire il flusso procedurale da rispettare, ai fini del rilascio di Concessioni Demaniali marittime comprensive sia dell’autorizzazione all’OCCUPAZIONE che dell’autorizzazione all’USO delle aree demaniali marittime, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, in modo da assicurare una gestione telematica intersettoriale integrata e coordinata della pertinente documentazione tecnica e amministrativa digitale, favorendo il tempestivo rilascio del provvedimento amministrativo finale in modalità telematica, corredato di tutti i pareri e le autorizzazioni, in conformità alle norme di specie applicabili, nonché al Codice per l’Amministrazione Digitale;

che, ai sensi della D.G.C. n.67/11.03.2020, *“sino all’approvazione del nuovo Piano Comunale delle Coste (PCC) e tenendo conto delle Norme Tecniche di Attuazione - Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 29-02-2012 - volume primo, non è ammissibile il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per l’insediamento di stabilimenti balneari” salvo le concessioni demaniali marittime stagionali, della durata massima di un anno di cui al punto n. 7 della predetta D.G.C.;*

Richiamate le vigenti normative ed atti amministrativi:

- Il regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione,
- Il D.P.R. 160/10 *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP)*,
- Il vigente Ordinamento del SUAP approvato con D.G.C. n.271 del 14.12.04,
- La D.D. SUAP n.121/19,
- Gli artt. 2 e 2.2 del Regolamento edilizio approvato con D.C.P. n.2/18,
- La D.G.C. di indirizzo n.67/11.03.20,

Tenuto conto della modulistica digitale obbligatoria imposta dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ai fini dell’inoltro delle istanze, da compilare a cura del soggetto richiedente *on-line* e scaricabile dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Sezione Sistema Informativo Demanio Marittimo - S.I.D., le cui fattispecie sono dettagliatamente previste nelle allegate schede tecniche per ogni casistica di istanza,.

<https://www.mit.gov.it/come-fare-per/infrastrutture/porti-e-demanio/il-sistema-informativo-demanio-marittimo>;

Si riportano, di seguito, in via generale, le fasi del flusso procedurale finalizzato al rilascio delle concessioni demaniali marittime/licenze/autorizzazioni, contemplando in particolare i procedimenti complessi in cui le relative istanze prevedano interventi di natura edilizia che richiedano nulla osta igienico sanitari/paesaggistici/di prevenzione incendi, sicurezza, ecc...:

ART. 1 – FASE 1 - ISTANZE

co. 1 Il rappresentante legale del soggetto richiedente inoltra all'Autorità Demaniale Marittima comunale, all'indirizzo pec: demanio.patrimonio@cert.comune.barletta.bt.it, l'istanza in bollo da € 16,00 firmata digitalmente o con firma autografa corredata di documento di riconoscimento in corso di validità.

L'istanza va redatta utilizzando la sottoelencata modulistica, scaricabile dal sito del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, sezione Sistema Informativo Demanio Marittimo – S.I.D., a seconda dei casi:

- il Modello D1 (già digitale) per nuova Concessione Demaniale Marittima (ivi comprese le concessioni temporanee), con firma digitale del soggetto richiedente e dal tecnico di parte incaricato;
- il Modello D2 (già digitale) per Rinnovo concessione con firma digitale del soggetto richiedente e dal tecnico di parte incaricato;
- il Modello D3 (già digitale) per Variazioni al contenuto della Concessione Demaniale Marittima vigente con firma digitale del soggetto richiedente e dal tecnico di parte incaricato, previa acquisizione del *file XML* da richiedere al predetto indirizzo pec del servizio demanio marittimo;
- il Modello D4 (già digitale) per subingresso in concessione con firma digitale del soggetto richiedente e del tecnico di parte incaricato;
- il modello D5 (attualmente cartaceo) per anticipata occupazione, con firma digitale o autografa del soggetto richiedente e del tecnico di parte incaricato;
- il modello D6 (attualmente cartaceo) per domanda di affidamento ad altri soggetti, delle attività della concessione con firma digitale o autografa del soggetto richiedente e del tecnico di parte incaricato;
- il modello D7 (attualmente cartaceo) per nuove opere in prossimità del demanio marittimo (da inoltrare alla Capitaneria di Porto a cura del richiedente, per quanto di competenza) con firma digitale o autografa del soggetto richiedente e del tecnico di parte incaricato;
- il modello D8 (attualmente cartaceo) per rinuncia alla concessione con firma digitale o autografa del soggetto richiedente.

L'istanza deve essere corredata, indicativamente, di:

- I. ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria;
- II. Relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato;
- III. Elaborati tecnici con esatta rappresentazione in coordinate gauss-boaga nonché architettonica dell'occupazione dell'area, asseverati da tecnico abilitato per la conformità alla legge regionale 17/2015 e alle NTA del 2012, alle norme edilizie e paesaggistiche;
- IV. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi asseverata da tecnico abilitato per la conformità dello stato dei luoghi alla data dell'istanza;
- V. Quant'altro previsto nelle schede descrittive allegate, relative ad ogni tipologia di istanza.

co. 2 In merito alle Comunicazioni ai sensi della Circolare del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n°120 del 24/05/2001, il concessionario che intenda installare le opere ammesse dal disposto normativo deve inoltrare, **almeno 30 giorni prima dell'installazione delle stesse**, la predetta comunicazione, corredata della sottoelencata documentazione, all'indirizzo pec demanio.patrimonio@cert.comune.barletta.bt.it, ai fini del successivo inoltro al Settore Edilizia pubblica e privata ed al S.U.A.P. per le verifiche di competenza:

- a) relazione descrittiva delle opere, asseverata da tecnico abilitato per la conformità al PRC e alle norme edilizie e paesaggistiche,

- b) grafico,
- c) indicazione della relativa ubicazione.

Si elencano, di seguito, le opere previste dalla Circolare del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n°120 del 24/05/2001 (punto 6):

opere di svago, di abbellimento o necessarie per la loro concreta migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti, con particolare riguardo ai disabili, quali:

- **giochi per bambini,**
- **fioriere,**
- **camminamenti pedonali,**

purchè poggiati e non fissati al suolo e possono essere collocati all'interno della propria area in concessione previa semplice comunicazione all'autorità concedente.

Possono essere altresì collocati, con le medesime procedure, nelle zone di mare territoriale comprese nella concessione:

- **opere temporaneamente ancorate, prive di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo, nelle zone di mare territoriale comprese nella concessione.**

Con le stesse modalità possono essere effettuate, all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale in concessione:

- **riallocazioni di impianti, manufatti, opere e in genere, strutture mobili comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità.**

N.B. la Comunicazione di cui alla Circolare del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n°120 del 24/05/2001, non esime il concessionario dal dotarsi di ulteriori autorizzazioni: edilizie, paesaggistiche, dogana, Capitaneria di Porto, ecc.; se previste in relazione alle opere da installare, pertanto il concessionario per il tramite del tecnico incaricato è obbligato all'accertamento dell'ammissibilità edilizia, paesaggistica e di ulteriori titoli autorizzativi prima di eseguirli.

ART. 2 - FASE 2

co. 1 L'Autorità Demaniale marittima avvia il procedimento su istanza di parte, quindi procede ai sottoelencati adempimenti:

1. pubblica l'istanza per n. 15 gg. all'Albo pretorio *on line* per eventuali osservazioni
2. verifica la completezza formale dell'istanza ed il possesso dei seguenti requisiti autocertificati dal richiedente, in merito a:
 - iscrizione alla C.C.I.A.,
 - carichi penali pendenti e casellario giudiziale,
 - antimafia,
 - D.U.R.C.,
 - D.U.R.F.,
 - iscrizione ad associazione di categoria o qualifica di Associazione regolarmente riconosciuta,
 - ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria,
 - marca da bollo da € 16,00
 - documento d'identità in corso di validità (in caso di firma autografa)
3. avvalendosi del supporto di professionalità tecniche interne/esterne all'ente, verifica la conformità della documentazione tecnica allegata all'istanza, al vigente Piano Regionale delle Coste (L.R. 17/2015 e N.T.A.) ed al vigente *Disciplinare tecnico* approvato con D.G.C. n. 78/2018;
4. in caso di carenza documentale sospende i termini del procedimento richiedendo la necessaria integrazione documentale ai sensi dell'art.6 della L.241/90 e ss.mm.ii.
5. valuta eventuali osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione dell'Istanza all'Albo pretorio *on line*

co. 2 La FASE 2 in base all'esito istruttorio prosegue con due diversi iter :

- a) ITER a) In caso di **esito negativo**, l'Autorità demaniale marittima comunica telematicamente al richiedente il preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e, dopo aver valutato le eventuali controdeduzioni pervenute nei termini di legge, rigetta definitivamente le stesse chiudendo negativamente il procedimento oppure le accoglie passando alla seguente fase b).
- b) ITER b) In caso di **esito positivo**, l'Autorità demaniale marittima:
1. inoltra l'istanza pervenuta dal soggetto richiedente sulla modulistica S.I.D., corredata della relativa documentazione tecnica, agli Enti competenti a seconda dei casi, per l'acquisizione dei relativi pareri, laddove previsti:
 - Agenzia delle Dogane
 - Capitaneria di porto
 - Agenzia del Demanio
 2. trasmette telematicamente, al richiedente, il Nulla osta demaniale preventivo finalizzato a consentirgli di inoltrare al S.U.A.P. e/o al S.U.E.D. l'istanza per l'ottenimento dei titoli previsti per legge (titolo edilizio laddove previsto in base al progetto tecnico presentato a corredo dell'istanza/parere dei VV. FF./ parere igienico sanitario/autorizzazione paesaggistica, parere sugli impianti e di sicurezza, ecc...)
 3. trasmette telematicamente, al S.U.A.P. ed al S.U.E.D., il Nulla osta demaniale, preventivo, all'accoglimento della medesima istanza finalizzata all'ottenimento dei titoli previsti per legge (titolo edilizio laddove previsto in base al progetto tecnico presentato a corredo dell'istanza/parere dei VV. FF., parere igienico sanitario/autorizzazione paesaggistica, parere sugli impianti e di sicurezza, ecc...)
 4. laddove ritenuto utile, ai fini di una più rapida ed agevole definizione delle pratiche, può convocare conferenze di servizi, anche interne tra settori comunali;

co. 3 Successivamente all'approvazione del Piano Comunale delle Coste, gli attuali concessionari dovranno adeguarsi agli eventuali differenti parametri ivi previsti, e l'Autorità demaniale marittima, provvederà a dare esecuzione al predetto PCC, provvedendo d'ufficio a verificare la conformità delle concessioni rilasciate e a pubblicare eventualmente i bandi per l'assegnazione delle nuove aree demaniali marittime, qualora previste, con procedura ad evidenza pubblica;

ART. 3 – FASE 3

co. 1 L'Autorità demaniale marittima, acquisiti i titoli edilizi ed i pareri degli Enti interessati, qualora tutti favorevoli, comunica al soggetto richiedente l'importo del canone dovuto o della relativa implementazione (in caso di licenza suppletiva), ivi comprese l'imposta comunale e regionale, ai fini della eventuale stipula/aggiornamento/implementazione della polizza/deposito cauzionale *ex art. 17* del Regolamento di esecuzione del C.D.N., quindi rilascia la concessione demaniale marittima sia per l'occupazione che per l'uso dell'area richiesta previa acquisizione della sottoelencata documentazione:

- 1) ricevuta di versamento del deposito cauzionale/polizza o relativa appendice corredate di ricevute di pagamento
- 2) ricevuta di pagamento dell'importo dovuto a titolo di canone ed imposta comunale e regionale (in caso di licenza suppletiva è dovuta la differenza in più calcolata rispetto al canone già previsto per l'anno in corso).

Il contenuto dell'atto di concessione rispecchia le disposizioni di cui all'art. 19 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione.

La concessione/licenza, in triplice originale in marca da bollo da € 16,00, viene sottoscritta altresì dal concessionario, per presa visione ed accettazione di tutte le condizioni ivi previste e consegnata allo stesso per la registrazione all'Agenzia delle Entrate a propria cura e spese.

Infine, l'Autorità demaniale marittima adotta la determinazione dirigenziale per l'accertamento delle entrate derivanti dalle imposte comunali.

Inoltre la concessione/licenza viene trasmessa dal Servizio demanio marittimo, in copia digitale, a tutti i Settori coinvolti nel procedimento ed agli Organi di controllo, e pubblicata all'Albo pretorio on line per 15 giorni dopo la sua registrazione.

co.2 qualora pervenga uno o più pareri sfavorevoli oppure pervenga uno o più pareri con prescrizioni a carico del richiedente, il Servizio demanio marittimo ne dà notizia al richiedente, e qualora possibile richiede allo stesso di conformarsi alle prescrizioni ai fini dell'ottenimento della concessione, in caso contrario comunica il preavviso di rigetto dell'istanza concedendo 10 gg. per eventuali controdeduzioni ed, in caso di accoglimento delle stesse, rilascia la concessione altrimenti conferma il rigetto dell'istanza, come per legge.

AVVERTENZE

- 1) Ai fini della tempestiva conclusione dei procedimenti, in tempi utili al regolare avvio della stagione balneare da parte dei concessionari, si prescrive che le varie tipologie di istanze, laddove non sia espressamente previsto un termine differente, vengano inoltrate dagli stessi, complete di tutta la documentazione prevista, all'indirizzo pec del Servizio Demanio marittimo: demanio.patrimonio@cert.comune.barletta.bt.it, **entro il giorno 28 febbraio di ogni anno**;
- 2) il Nulla Osta Demaniale non rappresenta un titolo concessorio o abilitativo all'occupazione o all'uso dell'area demaniale marittima, trattandosi di un mero atto di assenso preventivo alla presentazione delle istanze, da parte del concessionario, agli uffici competenti, al fine di ottenere le relative autorizzazioni/pareri, titoli e atti di assenso edilizi, paesaggisti, impiantistici, di prevenzioni incendi, per interventi strutturali, di sicurezza, ecc..., propedeutici al rilascio della concessione demaniale marittima/licenza suppletiva/autorizzazione sia per l'occupazione che per l'uso dell'area interessata;
- 3) l'inizio dei lavori, potrà essere avviato dal concessionario solo dopo il rilascio del Titolo Demaniale, comprensivo di tutti gli atti autorizzativi necessari.
- 4) Ai sensi dell'art. 8.10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste - Cartelli e manufatti pubblicitari - *"Il P.C.C. disciplina l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari, tenuto conto che non devono pregiudicare la libera visuale del mare, in particolare, indicando il materiale, la forma, le dimensioni, la relativa collocazione, e quanto altro necessario ad assicurare l'uniformità"*. Per l'effetto è vietato, in assenza del Piano Comunale delle Coste e di espressa autorizzazione del SUAP, nonché paesaggistica, installare impianti pubblicitari/affiggere manifesti pubblicitari, a pena di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47 co. 1 lettera f del CDN.
- 5) ai sensi dell'art.8 co. 67 della L.R. 15/2017 *"il termine per l'emissione del provvedimento finale è stabilito, al massimo, in 90 giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'ultimo parere"*;
- 6) in analogia alle disposizioni di cui all'art. 8 co. 7 della L.R. 15/2017, l'avvio del procedimento è subordinato al pagamento delle spese per i diritti di segreteria da versare al momento della presentazione dell'istanza provvista di bollo ;
- 7) Ai sensi dell'art. 27 bis dell'allegato B al DPR n.642 del 26.10.1972, la domanda è esente dall'imposta di bollo qualora sia presentata da soggetti che, per Statuto o Atto Costitutivo, esercitano attività senza scopo di lucro (es. ONLUS, Associazioni di volontariato etc.);
- 8) Nelle more dell'approvazione del Piano Comunale delle Coste, in analogia al ripascimento previsto per gli stabilimenti balneari, è possibile rilasciare ai titolari di concessioni demaniali marittime con scopo turistico ricreativo, diverse dagli stabilimenti balneari, licenze suppletive per ampliamento stagionale della durata massima di 120 giorni, purchè l'ampliamento richiesto rispetti i seguenti requisiti:
 - a) sia proiettato in linea ortogonale rispetto alla concessione già vigente,
 - b) sia proiettato fronte mare su area demaniale marittima libera;
 - c) sia funzionale allo scopo della concessione rilasciata.

In tal caso il soggetto interessato dovrà inoltrare istanza all'indirizzo pec demanio.patrimonio@cert.comune.barletta.bt.it su modello D3 corredato della documentazione prevista per le istanze di licenza suppletiva (cfr Sentenza del Cons. di Stato n. 00575/2020 Reg. prov. Coll. N.00046/2019 Reg. Ric.).

9) in merito alla verifica preliminare, circa i requisiti di affidabilità del richiedente, anche attraverso autocertificazioni nei casi previsti dalla normativa vigente, **non possono essere rilasciate/mantenute concessioni ed autorizzazioni a coloro che:**

- a) risultino sottoposti a procedure concorsuali per cui ci sia stata dichiarazione di fallimento. Nelle ipotesi di fallimento, eventuali sub ingressi/affidamenti autorizzati nei sei mesi antecedenti la dichiarazione, sono annullati e la concessione dichiarata decaduta;
- b) quelli dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- c) per motivi ostativi ai sensi della normativa antimafia;
- d) a coloro che son stati condannati per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a 3 anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, ai componenti il Consiglio di amministrazione;
- e) coloro che non siano in regola con le attestazioni D.U.R.C., ovvero versino in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti del Comune per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo

il presente disciplinare sarà adeguato, qualora necessario, con successivo atto ad eventuali sopraggiunte modifiche normative e correlate all'approvando PCC. In caso di difformità del presente disciplinare alle norme di specie: statali, leggi e piani regionali, al PCC e relative Norme di Attuazione, si applica quanto previsto dalle disposizioni di rango superiore.